

**QUESITI SU DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 6-TER
D.L. 22.10.2016, N. 193, CONV. CON MODIF. DALLA L. 1.12.2016, N. 225**

- La definizione agevolata di cui all'articolo 6 del D.L. n. 193/2016 ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Tenuto conto che il D.M. 3.9.1999, n. 321 all'articolo 4 stabilisce che i ruoli trasmessi al CNC tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, si chiede se i ruoli trasmessi tra il 16 ed il 31 dicembre 2016 potranno essere oggetto di definizione agevolata.

L'effetto giuridico di affidamento del ruolo all'agente della riscossione si produce con la consegna dello stesso ruolo. Pertanto, in considerazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 e dell'art. 4 del DM n. 321/1999, non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017.

- Per superare il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il debitore:
 - a) è sufficiente che presenti la domanda di definizione agevolata entro il 31.3.2017 ovvero,
 - b) è necessario attendere la comunicazione dell'agente della riscossione da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, ovvero,
 - c) è necessario provvedere al pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata?

Con riferimento ai pignoramenti di somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l'art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguire le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a meno che la procedura esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione, ossia: che si sia tenuto l'incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo abbia reso dichiarazione positiva o sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ne deriva che – una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione - Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l'azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione.

Ciò premesso, nella procedura di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ove l'azione esecutiva sia già stata iniziata con la notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis dello stesso DPR n. 602/1973, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l'espropriazione.

Pertanto, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione l'agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta di verifica di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l'azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi assegnati ex lege per effetto del pignoramento saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione.

L'agente della riscossione non potrà invece effettuare nuovi pignoramenti dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche in relazione a richieste di verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l'azione esecutiva non è ancora stata avviata.

- Il comma 5 dell'articolo 6 del D.L. n. 193/2016 prevede espressamente che *“l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche”.*

Ciò significa che fino al 31.3.2017 gli agenti della riscossione si devono astenere dal porre in essere nuove azioni conservative ed esecutive relative ai carichi definibili, a prescindere dall'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ovvero, tale preclusione opera solo per quei carichi che sono stati oggetto di domande di definizione agevolata?

Il legislatore non ha introdotto una sospensione generalizzata dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata e, quindi, la preclusione prevista dalla legge all'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari alla prosecuzione di quelle già iniziate in precedenza opera limitatamente ai carichi definibili ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione.

Il comma 5 dell'art. 6 del DL n. 193/2016, che prevede tali effetti, si apre infatti con l'espressione “a seguito della presentazione della dichiarazione”.

Il legislatore non ha invece previsto che la presentazione della dichiarazione di adesione inibisca all'agente della riscossione la proposizione di azioni conservative.

- Le somme risultanti dagli accertamenti esecutivi, come è noto, sono affidate in carico agli agenti della riscossione decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento.

Alla luce di tale disciplina, si chiedono chiarimenti sul contenuto del comma 4-bis dell'articolo 6 quando stabilisce che in caso di mancato perfezionamento della definizione per omesso/ritardato/insufficiente versamento dell'unica rata o di una delle rate, la preclusione della rateizzazione del debito originario non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

Il dubbio deriva dalla circostanza che, nel caso in cui alla data di presentazione della domanda non erano trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, non era neppure decorso il termine per la proposizione del ricorso e quindi la maggiore imposta accertata non era ancora stata affidata all'agente della riscossione e, pertanto, non poteva essere oggetto di richiesta di definizione agevolata.

Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, può ritenersi che la previsione del nuovo comma 4-bis dell'art. 6 del DL n. 193/2016 sia destinata ad operare per gli avvisi

prematuramente ricompresi in una dichiarazione di adesione entro 60 gg. dalla data di notifica, sempre che, naturalmente, l'affidamento del carico all'agente della riscossione sia poi avvenuto entro il 31 dicembre 2016. Tale eventualità potrebbe verificarsi per avvisi affidati in carico a Equitalia subito dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c), del DL n. 78/2010, in presenza di fondato pericolo per l'esito positivo della riscossione.

- Se gli importi che l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato domanda fossero errati, ovvero se l'agente della riscossione dovesse respingere la domanda di definizione agevolata, che rimedi avrebbe il debitore? La comunicazione dell'agente della riscossione è un atto impugnabile? Qualora il debitore impugnasse la comunicazione e risultasse vincitore all'esito del giudizio, avrebbe il diritto di vedersi ripetere le somme eventualmente versate nelle more del giudizio, a titolo di sanzioni ed interessi di mora?

L'ipotesi di un errore dell'agente della riscossione nella quantificazione dell'importo dovuto a seguito della definizione appare alquanto improbabile, poiché il calcolo delle somme dovute sarà effettuato in modo automatizzato dal sistema informativo.

In ogni caso, Equitalia provvederà prontamente a rettificare eventuali errori di sistema su richiesta dell'interessato.

Per quanto riguarda l'impugnabilità degli atti dell'agente della riscossione, non può che rinviarsi ai principi generali in materia di atti impugnabili.

- La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente il loro debito, fermo restando, tuttavia, l'obbligo, rispetto ai piani rateali in essere, di effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Si chiede innanzitutto se tale condizione sia applicabile soltanto ai piani rateali non già decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193/2016). È inoltre corretto ritenere soddisfatta detta condizione con il versamento delle sole tre rate in scadenza nell'ultimo trimestre 2016, a prescindere che restino non pagate eventuali rate già scadute in precedenza? Se un debitore ha omesso il pagamento di rate scadute ante ottobre 2016, il pagamento delle rate scadenti nell'ultimo trimestre 2016 è comunque imputato alle precedenti rate scadute in conformità all'art. 31 del D.P.R. n. 602/1973? Infine, si chiede se, in caso di ritardo nel versamento delle predette tre rate, la definizione è comunque ammessa qualora il pagamento sia comunque effettuato entro la data di presentazione della istanza di definizione?

Considerato quanto testualmente disposto dal comma 8 dell'art. 6, la condizione dell'assolvimento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisce alle sole rateizzazioni in essere e, quindi, non già decadute.

Relativamente, poi, ai piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016, il legislatore ha previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale condizione di adesione alla definizione agevolata sull'evidente presupposto che, con riguardo a tali piani, il debitore fosse in regola con i pagamenti già scaduti.

In ogni caso, nell'imputazione dei pagamenti ricevuti, Equitalia non può che applicare le disposizioni di legge in materia e, quindi, procedere in conformità all'art. 31 del DPR n. 602/1973 ed alle regole civilistiche, provvedendo ad imputare le somme versate al debito più risalente.

Comunque, la condizione dell'avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purchè comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.

- Con la domanda di definizione agevolata il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

È corretto ritenere che detta rinuncia opera non per effetto della semplice presentazione di tale dichiarazione, ma soltanto con il versamento della prima o unica rata, dovendo il debitore attendere – per conoscere l'esatto ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata – l'apposita comunicazione da parte dell'agente della riscossione da effettuarsi entro il 31 maggio 2017?

La valutazione del momento dal quale si producono gli effetti dell'impegno alla rinuncia al contenzioso non potrà che essere effettuata dall'Autorità Giudiziaria presso la quale è incardinato lo stesso contenzioso.

- Nel caso di accertamenti esecutivi impugnati, se le somme affidate all'agente della riscossione, per effetto della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, siano soltanto una parte del totale, che sorte riceverà la quota ancora non affidata (si pensi al terzo non ancora affidato nel caso di sentenza di CTP sfavorevole al contribuente): per le stesse continuerà il contenzioso in corso ovvero, prevedendo la definizione agevolata la rinuncia al giudizio, si dovrà procedere al pagamento degli importi non ancora affidati (comprensivi, quindi, di sanzioni e interessi moratori)?

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata unicamente per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. E', quindi, esclusa la definibilità delle somme non comprese in tali carichi.

- Con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna a rinunciare al giudizio in corso. Se il contribuente è il ricorrente o l'appellante, la rinuncia al giudizio comporta, di regola, il pagamento delle spese processuali alla controparte. Questa regola vale anche in caso di definizione agevolata dei carichi affidati o iscritti a ruolo in pendenza di giudizio?

In mancanza di diversa espressa indicazione del legislatore, dovrebbero applicarsi le regole generali del processo tributario, ivi compresa quella di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992. Ciò, naturalmente, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante.

- In caso di sentenza parzialmente favorevole al contribuente, l'Ufficio potrebbe proporre appello (o ricorso per cassazione) per la parte in cui lo stesso è risultato soccombente. In tal caso, se il debitore decide di avvalersi della definizione agevolata, dovrebbe essere chiarito se la rinuncia del debitore al giudizio in corso (prevista per legge) comporti

l'obbligo, anche da parte dell'Ufficio, di rinunciare al medesimo giudizio e, conseguentemente, l'obbligo per il giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Si ritiene che, anche in caso di giudizio di appello o di ricorso per cassazione promosso da Equitalia contro una pronuncia favorevole al debitore, il debitore possa comunque chiedere la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del carico.